

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli
enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (CNPR) per l'esercizio 2013

Relatore: Consigliere Antonio Galeota

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Sergio Canale

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 16/2015

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 febbraio 2015;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 in base al quale la Cassa è stata trasformata in associazione;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio 2013 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Antonio Galeota e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per l'esercizio 2013;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2013 è risultato che:

- 1) l'esercizio 2013 chiude con un avanzo economico di 75,4 milioni di euro;
- 2) permane la flessione degli iscritti (che passano da 30.050 del 2012 a 29.587 del 2013) e l'aumento dei pensionati (che passano da 8.007 a 8.209);
- 3) le entrate contributive passano da 264 milioni di euro a 272 milioni nel 2013;
- 4) in merito all'ultimo bilancio tecnico redatto con riferimento al 31 dicembre 2013, (si ricorda che l'ente non ha rispettato il termine del 30 settembre 2012, previsto dall'articolo 24, comma 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, approvandolo tardivamente), dal medesimo si evince che non risulta garantito l'equilibrio previdenziale nel cinquantennio;
- 5) il costo del personale si mantiene stabile, sia pur in lieve calo dello 0,7 per cento;
- 6) l'ente ha evidenziato una carenza relativamente alla fase della riscossione dei propri crediti; ciò deve comportare l'adozione di tutte le necessarie misure organizzative, oltre a

quelle già in corso, sia per il tempestivo recupero dei crediti sia per effettuare un più attento monitoraggio del fenomeno;

7) il fondo "Scoiattolo", a cui è stata conferita una quota consistente del patrimonio immobiliare a destinazione residenziale di proprietà della Cassa, ha chiuso la gestione 2013 con un disavanzo di oltre 26 milioni di euro e nel corso del 2013 la Cassa ha provveduto ad effettuare un apporto al fondo, inerente immobili non ad uso residenziale, non previsto espressamente dalla convenzione;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259, del 1958, alle presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2013 – corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa stessa.

L'ESTENSORE
f.to Antonio Galeota

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Gallucci

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (C.N.P.R)
PER L'ESERCIZIO 2013*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. I profili ordinamentali. – 2. Gli organi. – 3. Il personale. – 4. Gli incarichi e le consulenze. – 5. La gestione previdenziale ed assistenziale. - *a.* Gli iscritti. - *b.* Le entrate. - *c.* Le prestazioni previdenziali e l'indennità di maternità. - *d.* Le prestazioni assistenziali. – 6. La gestione del patrimonio. - *a.* Il patrimonio immobiliare. - *b.* Il patrimonio mobiliare. – 7. I bilanci. - *a.* Il conto economico. - *b.* Lo stato patrimoniale. – 8. I bilanci tecnici. – 9. Le società controllate. – 10. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fino all'esercizio 2012.

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa all'esercizio 2013 e sulle vicende di maggior rilievo intervenute sino alla data corrente.

Il precedente referto, relativo al bilancio 2012, è stato adottato dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti con determinazione n. 3/2014 del 21.1.2014.¹

¹ Cfr. Atti Parlamentari - Camera dei Deputati, XVII legislatura, Doc. XV, n.110.

1. I profili ordinamentali

Sull'ordinamento della Cassa si è già riferito nelle precedenti relazioni.

La vigilanza sulla Cassa è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze anche mediante la presenza nel collegio dei sindaci di rappresentanti delle predette amministrazioni.

La Cassa provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale, che esercitano la professione con carattere di continuità, e dei loro familiari. I trattamenti consistono nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e invalidità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità una tantum, indennità di maternità.

Oltre alle sopradescritte prestazioni la Cassa può procedere, secondo quanto previsto dal regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, ad erogazioni a titolo assistenziale consistenti in sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare ed in assegni per l'assistenza ai figli minori disabili gravi.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione derivano dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi del patrimonio immobiliare e mobiliare.

La CNPR, al pari degli altri enti privatizzati di previdenza, è stata assoggettata alle norme per il controllo della spesa pubblica in quanto inclusa nell'elenco predisposto dall'ISTAT contenente le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato², alle quali si applicano le disposizioni introdotte dai decreti legge n. 78/2010 (convertito nella legge 122/2010), n. 98/2011 (convertito nella legge 122/2011) e n. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011).

Il citato d.l. 78/2010 ha stabilito, in materia di vendita e acquisto di immobili, che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le operazioni di acquisto e vendita di immobili nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. In attuazione della menzionata disposizione è stato emanato il D.M. 10.11.2010, ai sensi del quale gli enti comunicano entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento che evidenzia l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi

² Vedasi Consiglio di Stato, sentenza 6014/2012 del 28 novembre 2012.

immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

L'efficacia dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In materia di operazioni immobiliari, va infine segnalata la direttiva 10.2.2011 in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui i piani di investimento debbono basarsi su un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo, che comprenda una valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute nel bilancio tecnico.

In materia di controllo sugli investimenti, il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 14 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 122) ha stabilito che, a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati.

L'art. 24, comma 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha stabilito che gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni³.

Allo scadere del termine perentorio del 30 settembre come sopra evidenziato, la Cassa non aveva deliberato una riforma statutaria (che doveva prevedere, tra l'altro, l'innalzamento graduale delle aliquote del contributo soggettivo, fino ad attestarsi, nel 2018, al 15% minimo ed al 25% massimo). Ciò ha comportato sia l'impossibilità di predisporre un nuovo bilancio tecnico, sia l'applicazione del contributo di solidarietà a carico dei pensionati ai sensi dell'art. 24, comma 24 lett. b) del d.l. 201/2011 citato.

Pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in

³ Vedasi la nota interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Previdenziali n. 8272 del 22 maggio 2012.

data 24 ottobre 2012, notificava all'Ente l'avvio del procedimento di commissariamento dello stesso.

Tale circostanza determinava un'accelerazione nell'approvazione della riforma previdenziale che veniva approvata dal Comitato dei delegati il 10 novembre 2012.

L'immediato invio della riforma approvata al Ministero vigilante comportava la sospensione del procedimento di nomina del Commissario, formalizzata dal Ministero vigilante stesso il successivo 15 novembre 2012.

Le modifiche però, non sono state approvate da parte del Ministero del lavoro il quale, a gennaio del 2013, ha formulato sulle stesse una serie di rilievi, in base ai quali il Consiglio di amministrazione della Cassa, su specifico mandato del Comitato dei Delegati, ha apportato, nel febbraio successivo, alcune variazioni alla riforma già deliberata.

Anche su tali ultime variazioni il Ministero vigilante ha formulato numerosi rilievi. Ciò ha comportato un lungo iter per superare le censure formulate dal Ministero del Lavoro e solo in data 9 settembre 2013 il Comitato dei Delegati ha approvato le variazioni al progetto di riforma che recepiscono integralmente le osservazioni ministeriali.

L'iter di approvazione della riforma si è concluso con l'approvazione del Regolamento della previdenza a novembre del 2013, con decorrenza 1 gennaio 2013.

Successivamente la Cassa ha predisposto un bilancio tecnico "straordinario" al 31 dicembre 2013, redatto per accertare gli equilibri del sistema previdenziale dopo la riforma (vedasi cap. 8).

La riforma del sistema previdenziale introduce numerose novità, finalizzate a garantire l'equilibrio a 50 anni e a migliorare le pensioni dei giovani, fra le quali le più rilevanti sono: la soppressione della pensione di anzianità, sostituita dalla pensione anticipata; una progressiva elevazione dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia; la progressiva elevazione dell'aliquota del contributo soggettivo; la riduzione dell'importo minimo del contributo integrativo; l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, per gli anni dal 2014 al 2016, facendone salve le pensioni più basse; la possibilità di proseguire la contribuzione con versamenti volontari; incentivi per chi posticipa la decorrenza della pensione; il riconoscimento di una parte del contributo integrativo nel montante dei giovani iscritti.

Con la riforma è venuta meno la suddivisione del Fondo per la previdenza nelle due distinte sezioni in cui era stato storicamente suddiviso, e che sono state ampiamente oggetto di analisi nelle precedenti relazioni di questa Corte.

Va altresì ricordato, con riferimento alle spese per consumi intermedi da parte di enti ed organismi pubblici, l'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede, anche per le casse di previdenza di cui al decreto legislativo 509/1994, in quanto dotate di autonomia finanziaria ed inserite nel conto economico consolidato della P.A., che esse adottino interventi di razionalizzazione per la riduzione di tale tipologia di spesa, in maniera tale da assicurare risparmi pari al 10%, a decorrere dall'anno 2013, della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Il medesimo provvedimento legislativo è applicabile alla Cassa in questione anche con riferimento agli articoli 1 (*"Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi"*), 3 (*"Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive"*) e 5 (*"Riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni"*).

Occorre segnalare in questa sede l'articolo 1, comma 143, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2013) nel quale è posto il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture nonché il comma 141 del medesimo articolo 1 della legge citata il quale prevede che *"...negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili"*. La norma prevede altresì che *"la violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti"*.

Come peraltro censurato anche dal Ministero dell'economia e finanze nel proprio parere in ordine al bilancio consuntivo 2013, la Cassa non ha rispettato il limite di spesa sopra indicato né ha provveduto al versamento dei relativi risparmi.

Si osserva altresì che il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto, all'articolo 10 bis, che gli enti previdenziali privatizzati realizzino ulteriori risparmi di gestione da destinare all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro, ed al sostegno dei redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica.

Ancora, l'art. 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto

legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la citata disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Il DL 66/2014 all'art. 14 reca infine disposizioni in materia di contenimento della spesa in materia di consulenze e collaborazioni autonome con riferimento a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, all'articolo 4, comma 6-bis, riconosce alle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96 un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015 di quanto versato nel 2014. Con successiva disposizione (art. 1, comma 91 della legge 190/2014) a decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.